



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000335 del 12/12/2017

Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art. 10, comma 3, del DPR 90/2007

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ed in particolare l'articolo 8-*bis*, istitutivo della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC;

CONSIDERATO che la valutazione delle osservazioni del pubblico è parte integrante delle attività istruttorie sulle istanze di autorizzazione integrata ambientale, e che pertanto in nessun caso tali attività istruttorie possono concludersi prima del periodo garantito al pubblico per presentare tali osservazioni dal combinato disposto dell'articolo 29-*quater*, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che gli esiti delle istruttorie tecniche sulle istanze di autorizzazione integrata ambientale devono essere disponibili in anticipo rispetto al termine fissato per la conclusione del procedimento, *ex* articolo 29-*quater*, comma 10, del D.Lgs. 152/06, al fine di garantire i tempi tecnici minimi necessari per la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi, di cui al comma 5, del medesimo articolo, e per l'emanazione del provvedimento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 10, a norma del quale il funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC è disciplinato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'articolo 28, commi 7 e 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che individua la composizione della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC, specificando che essa è composta da ventitré esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione tecnico scientifica, tra i quali è nominato il Presidente, oppure giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti tra magistrati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, ed in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera b), che attribuisce alla Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali (nel seguito Direzione Generale) le funzioni del Ministero in ambito di autorizzazione integrata ambientale;



VISTO il proprio decreto del 16 dicembre 2015, n. 274, recante direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, n. 58, recante regolamento sulle modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli IPPC, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC, e in particolare l'allegato VII;

CONSIDERATO che, con specifico Accordo di collaborazione del 31 marzo 2017 con la competente Direzione Generale, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha, tra l'altro, assunto l'impegno di fornire supporto tecnico-scientifico alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC, ed in particolare di elaborare contributi utili a valutare la completezza dell'istanza entro 30 giorni dall'avvio delle relative istruttorie e di produrre un rapporto istruttorio sull'istanza con tempistiche idonee a consentire il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti;

CONSIDERATO che, in attuazione del citato Accordo di collaborazione del 31 marzo 2017, con nota DVA/2017/25024 del 30 ottobre 2107 la competente Direzione Generale ha definito i seguenti tempi, decorrenti dalla data di avvio del procedimento e concordati con ISPRA, per la produzione da parte di ISPRA di elaborati tecnici di supporto tecnico-scientifico all'attività istruttoria della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC:

- entro 30 giorni, contributi utili a valutare la completezza dell'istanza;
- entro 30 giorni, contributi utili a valutare la sostanzialità delle modifiche comunicate;
- entro 30 giorni, un rapporto istruttorio sull'istanza (decorrenza sospesa in caso siano richieste integrazioni al gestore);

CONSIDERATO che, nella medesima nota, la competente Direzione Generale, d'accordo con ISPRA e con riferimento a specifiche casistiche, si è riservata la possibilità di rimodulare i tempi e la necessità di produzione dei citati elaborati tecnici di supporto tecnico-scientifico all'attività istruttoria della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC, ove ne faccia richiesta l'Assemblea Plenaria della Commissione istruttoria stessa;

CONSIDERATO che, nella medesima nota, la competente Direzione Generale ha definito, concordandoli con ISPRA, i tempi per la definizione del parere sulle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti (Piano di monitoraggio e controllo) di cui all'articolo 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, prevedendo che esso sia reso da ISPRA entro 10 giorni dalla ricezione del Parere istruttorio conclusivo;

CONSIDERATO che il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al punto precedente è generalmente parte integrante del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 152/2006;

DECRETA



Articolo 1

Composizione della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC

1. La Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC (nel seguito Commissione IPPC) è posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; la composizione della Commissione IPPC è definita dalla legge, come indicato in premessa.
2. Gli esperti designati da ciascuna Regione, Provincia e Comune territorialmente competente (di seguito Esperti territoriali) per integrare la Commissione IPPC in relazione alle attività di ciascun procedimento istruttorio, ai sensi di quanto specificato nell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, sono tenuti al rispetto degli obblighi e dei doveri previsti per i Commissari dal presente decreto.
3. Regione, Provincia e Comune territorialmente competenti, a seguito dell'avvio del procedimento, provvedono tempestivamente a segnalare alla Direzione Generale il proprio Esperto territoriale di cui al comma 2, qualora tali designazioni non vengano trasmesse entro 10 giorni dall'avvio del procedimento si intendono confermate le designazioni già a tal fine effettuate in relazione ai precedenti procedimenti, secondo le ripartizioni territoriali di competenza.
4. Nel caso in cui Regione, Provincia o Comune non provveda a designare il proprio Esperto territoriale di cui al comma 2, le attività della Commissione IPPC procedono in sua assenza; in tal caso all'Ente saranno inviate, per conoscenza, le convocazioni delle riunioni relative alle procedure inerenti le installazioni situate nel territorio di competenza, nonché le parti non riservate dei relativi verbali di riunione.

Articolo 2

Compiti della Commissione IPPC

1. La Commissione IPPC svolge i propri compiti istituzionali, previsti dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dall'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, ed a tal fine in particolare:
 - a) fornisce alla Direzione Generale il proprio Parere istruttorio conclusivo motivato in relazione ai procedimenti di AIA (*ex art. 29-ter, 29-octies e 29-novies*, del D.Lgs. 152/2006), in tempi compatibili con quelli fissati dalla norma per la conclusione dei procedimenti medesimi, come meglio specificato di seguito al comma 2, inviandone contestualmente copia ad ISPRA per consentirle la definizione di una coerente proposta di Piano di monitoraggio e controllo;
 - b) fornisce alla Direzione Generale, su specifica richiesta o qualora lo ritenesse opportuno, pareri intermedi motivati e approfondimenti tecnici in merito a ciascuna istanza di autorizzazione integrata ambientale istruita o in corso di istruttoria;
 - c) assicura, in particolare, che le integrazioni alle istanze, necessarie a consentire la definizione del Parere istruttorio conclusivo, siano richieste nei tempi previsti dall'art. 29-ter, comma 4, del D.lgs. 152/2006, indicando altresì i tempi tecnici ritenuti congrui per la loro predisposizione;
 - d) assicura (*ex art. 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*) il supporto tecnico-scientifico in coordinamento con la Commissione istruttoria VIA-VAS nella valutazione di progetti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale statale che interessino installazioni soggette



ad autorizzazione integrata ambientale statale (nel seguito istanze di VIA-AIA), in tempi compatibili con quelli fissati dalla norma per la conclusione dei relativi procedimenti;

- e) partecipa, a supporto della Direzione Generale, al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale (ex art. 29-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), al fine di riportare in tale sede gli approcci generali adottati nell'espletamento delle istruttorie di competenza;
- f) supporta la Direzione Generale nello scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili (ex art. 29-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- g) fornisce alla Direzione Generale il proprio Parere istruttorio conclusivo motivato in relazione alla validazione della Relazione di riferimento, di cui all'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.lgs. 152/2006, contestualmente al parere di cui al punto a) o con separato invio, motivando nel parere di cui al punto a) le ragioni del differimento.

2. Alla luce della tempistica indicata dalla norma per la conduzione dei procedimenti di AIA, la Commissione IPPC è chiamata a rendere i propri pareri secondo lo scadenziario di cui alla seguente tabella, i cui riferimenti normativi sono relativi al D.lgs. 152/2006, tenendo conto che i tempi indicati non decorrono nelle more dell'attesa di eventuali integrazioni richieste al Gestore.

Procedimento	Prodotto	Termine
<i>ex</i> domanda di AIA (o di riesame) di cui all' art. 29-ter ovvero	Parere intermedio con richiesta di integrazioni in caso di domanda incompleta	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
	Parere conclusivo	Tra 75 e 130 giorni dalla presentazione della domanda
<i>ex</i> domanda di modifica sostanziale di cui all' art. 29-nonies, comma 2	Modifiche al parere conclusivo richieste dalla Conferenza di Servizi	Entro 150 giorni dalla presentazione della domanda
<i>ex</i> comunicazione di modifica di cui all'articolo 29-nonies, comma 1	Parere che indica sostanzialità della modifica	Entro 60 giorni dalla comunicazione
	Parere intermedio con richiesta di integrazioni	In tempo utile al rispetto della scadenza relativa alla definizione del Parere istruttorio conclusivo
	Parere istruttorio conclusivo	Entro 140 giorni dalla presentazione della comunicazione
<i>ex</i> disposizione di riesame da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 29-octies	Parere intermedio con richiesta di integrazioni in caso di informazioni incomplete	Entro 30 giorni dalla presentazione delle informazioni richieste al Gestore con l'avvio del procedimento di riesame
	Parere istruttorio conclusivo	Tra 75 e 130 giorni dalla presentazione delle informazioni richieste al Gestore con l'avvio del procedimento di riesame
	Modifiche al parere istruttorio conclusivo richieste dalla Conferenza di Servizi	Entro 150 giorni dalla presentazione delle informazioni richieste al Gestore con l'avvio del procedimento di riesame

3. Qualora in determinati casi venga rilevata l'impossibilità tecnica di rispettare la tempistica di cui al comma 2, anche a seguito di mancata acquisizione dei contributi di ISPRA di cui alle premesse, la Commissione è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento,



prospettando i tempi ritenuti congrui nello specifico caso, entro 90 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza (intendendo con "istanza" sia le domande presentate ai sensi dell' art. 29-ter, o dell'art. 29-nonies, comma 2, del D.lgs. 152/2006, sia le comunicazioni presentate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.lgs. 152/2006, sia, in senso lato, le informazioni presentate dal Gestore, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.lgs. 152/2006, in esito all'avvio d'ufficio di riesame).

4. Qualora l'impossibilità tecnica di cui al comma 3 è determinata da mancato o tardivo adempimento dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale degli impegni assunti nei confronti del Ministero nell'ambito di specifici accordi, volti a fornire supporto tecnico-scientifico alla Commissione IPPC, la comunicazione di cui al comma 3 è inviata anche ai Responsabili dell'attuazione di tali accordi per le iniziative di competenza.

5. Le attività di cui alle lettere a), c), d) e g), del comma 1, sono svolte a seguito di specifica nota di avvio del procedimento da parte della Direzione Generale e sono soggette alle tariffe ed ai compensi di cui al D.Lgs. 152/2006 e smi.

6. Le attività di cui alle lettere b), e) ed f) del comma 1, sono svolte a seguito di specifica richiesta della Direzione Generale, nell'ambito delle "consulenze tecniche" sui temi di competenza di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

Articolo 3

Articolazione e organizzazione della Commissione IPPC

1. La Commissione IPPC opera attraverso il Presidente, il Nucleo di Coordinamento e i Gruppi Istruttori.
2. La Commissione IPPC può riunirsi in forma plenaria.
3. Presidente e componenti del Nucleo di Coordinamento sono individuati contestualmente alla nomina.
4. La Direzione Generale garantisce le funzioni di Segreteria della Commissione IPPC, anche avvalendosi di ISPRA, in particolare per la verbalizzazione delle riunioni dei Gruppi Istruttori, nell'ambito delle attività dell'Accordo di cui in premessa.

Articolo 4.

Obblighi del Commissario

1. Ogni Commissario è tenuto a:
 - a) assicurare la propria presenza alle riunioni a cui è convocato e, in caso di impedimento, a comunicare tempestivamente la propria indisponibilità al soggetto che presiede la riunione;
 - b) svolgere i compiti a lui affidati ai sensi del presente decreto con diligenza professionale secondo i principi di autonomia tecnica e intellettuale, trasparenza, qualità della prestazione e osservanza dei tempi assegnati per il loro svolgimento;
 - c) dotarsi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale e comunicarlo alla Direzione generale;
 - d) non accettare o svolgere incarichi o consulenze incompatibili con l'incarico.
2. I commissari scelti tra i dipendenti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o enti pubblici possono restare in servizio presso la propria Amministrazione, che deve comunque autorizzare lo



svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., oppure essere posti in altra posizione consentita dall'ordinamento dell'Amministrazione o dell'Ente di provenienza.

3. Lo svolgimento di attività e incarichi esterni non esime il Commissario dall'assolvimento dei compiti assegnati ai sensi del presente decreto.

4. Al Commissario si applicano, in quanto compatibili, le norme sui doveri e sulle incompatibilità degli impiegati civili dello Stato.

5. Il Commissario e tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle attività oggetto dell'incarico.

6. Il Commissario dichiara all'atto di accettazione dell'incarico, ovvero nel corso dell'espletamento dell'incarico, eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Con l'accettazione dell'incarico, il Commissario si impegna a comunicare al Presidente e al Direttore della Direzione Generale, mediante comunicazione scritta corredata da copia della relativa documentazione, entro cinque giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza, l'emissione a proprio carico di provvedimenti sanzionatori disciplinari, amministrativi o penali, anche relativi a fatti non inerenti allo svolgimento dell'incarico.

8. Il Commissario può richiedere al Presidente e alla Direzione Generale di destinare una quota del compenso, non superiore al 30%, al rimborso delle spese di missione effettuate per lo svolgimento dell'attività della Commissione IPPC (partecipazione a riunioni e sopralluoghi), come previsto dal decreto 58/2017 citato in premessa.

9. Ove si avvalga di quanto previsto al precedente comma 8, il Commissario effettua le relative missioni previa autorizzazione del Presidente della Commissione IPPC, dando annualmente evidenza dei costi di missione sostenuti sia al Presidente, sia alla Direzione Generale, allegando la relativa documentazione giustificativa.

10. Ai fini della determinazione dell'importo degli oneri fiscali e previdenziali obbligatori, ciascun Commissario fornisce le necessarie informazioni alla Direzione Generale.

11. All'atto della nomina il Commissario si impegna a non assumere, nei tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza, comunque denominate, con installazioni autorizzate con provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ovvero con soggetti che a qualsiasi titolo esercitino su dette installazioni attività di direzione, controllo o vigilanza.

Articolo 5. Incompatibilità

1. I Commissari decadono dall'incarico nel caso in cui l'esercizio delle loro funzioni si ponga in conflitto, in essere o potenziale, con interessi di natura personale o professionale, tali da compromettere l'imparzialità e l'obiettività richiesta ai componenti della Commissione IPPC. In particolare, costituisce ipotesi di conflitto di interesse rilevante l'aver intrattenuto nei tre anni precedenti alla nomina, o intrattenere in costanza di incarico, rapporti di collaborazione o consulenza, comunque denominati e svolti anche a titolo gratuito, con installazioni autorizzate con provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ovvero con soggetti che a qualsiasi titolo esercitino su dette installazioni attività di direzione, controllo o vigilanza.



2. Nei casi previsti dal comma 1, la decadenza è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 6 **Revoca dell'incarico di Commissario**

Il Ministro, previa diffida all'interessato, su specifica segnalazione del Presidente o della Direzione Generale, può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dell'incarico nei confronti del Commissario a carico del quale siano emerse gravi inosservanze nell'adempimento dei doveri d'ufficio con particolare riferimento alle tempistiche assegnate o all'obbligo di riservatezza, fermo restando l'adozione dei più gravi provvedimenti conseguenti a responsabilità amministrative o penali ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 7 **Presidente di Commissione IPPC**

1. Il Presidente rappresenta la Commissione IPPC nella sua unitarietà.
2. Il Presidente:
 - a) monitora, avvalendosi del supporto del Nucleo di Coordinamento, lo stato di attuazione delle procedure, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche stabilite;
 - b) nomina i componenti del Gruppo Istruttore e designa il Referente, tenuto conto delle competenze necessarie per le specifiche istruttorie tecniche, nel rispetto del principio di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, nonché applicando criteri di rotazione in maniera da garantire la tendenziale omogeneità dei trattamenti economici, ove ciò non osti al tempestivo ed efficace espletamento e conclusione delle istruttorie stesse;
 - c) comunica alla Direzione Generale la necessità di eventuali dilazioni rispetto alle tempistiche stabilite in via generale per l'emissione dei pareri di competenza, evidenziandone i motivi;
 - d) firma digitalmente tutti gli atti conclusivi relativi alle attività della Commissione IPPC;
 - e) affida ad uno o più Commissari lo studio di questioni di particolare criticità;
 - f) informa il Ministro e la Direzione Generale sui lavori istruttori e di valutazione della Commissione IPPC;
 - g) assicura la predisposizione di note informative al Ministro e alla Direzione Generale su specifica richiesta degli stessi;
 - h) assicura, in collaborazione con la Direzione generale, la coerenza tra l'attività della Commissione e le direttive del Ministro;
 - i) vigila sul rispetto dei doveri d'ufficio da parte dei Commissari;
 - l) autorizza i Commissari ad effettuare eventuali missioni per lo svolgimento dell'attività della Commissione IPPC.

Articolo 8 **Nucleo di Coordinamento della Commissione IPPC**

1. Il Nucleo di Coordinamento della Commissione IPPC è costituito dal Presidente, che lo presiede, e da alcuni Commissari, in numero non superiore a quattro, individuati a tal fine dal Ministro nel decreto di nomina.



2. Il Nucleo di Coordinamento:

- a) coordina le attività dei Gruppi Istruttori;
- b) verifica, secondo principi di omogeneità (sia territoriale che per tipologie di attività), la congruità dei Pareri resi dai Gruppi Istruttori e li trasmette al Presidente, con eventuali osservazioni, per il successivo inoltro alla Direzione Generale;
- c) fornisce, con il supporto dei componenti dei Gruppi Istruttori interessati, consulenza tecnica alla Direzione Generale e al Ministro connessa al rilascio della autorizzazione integrata ambientale;
- d) fornisce, con il supporto dei componenti dei Gruppi Istruttori interessati, consulenza tecnica alla Direzione Generale nella valutazione delle proposte di riesame di provvedimenti già rilasciati;
- e) al fine di garantire l'omogenea applicazione delle disposizioni di legge e delle direttive ministeriali, può rinviare, una sola volta e con osservazioni, il Parere istruttorio conclusivo al Gruppo Istruttore;
- f) fornisce, con il supporto dei Commissari interessati, supporto tecnico alla Direzione Generale in relazione ai compiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere e) ed f).
- g) definisce criteri e metodi di lavoro volti ad assicurare efficacia, tempestività ed imparzialità all'attività della Commissione IPPC ed adotta i programmi dei lavori;
- h) garantisce l'applicazione di omogenei criteri per l'interpretazione di quanto disposto D.M. 58 del 6 marzo 2017 sulle tariffe dovute per le attività di cui all'art. 2, comma 5;
- i) al fine di garantire l'omogenea applicazione delle disposizioni di legge e delle direttive ministeriali, può rinviare, una sola volta e con osservazioni, il Parere istruttorio conclusivo al Gruppo Istruttore.

Articolo 9

Assemblea Plenaria della Commissione IPPC

L'Assemblea Plenaria, costituita da tutti i Commissari in carica, è convocata dal Presidente ove ritenga opportuno discutere in tale sede argomenti di interesse comune dell'intera Commissione IPPC, in particolare in vista dell'assunzione da parte del Nucleo di Coordinamento di decisioni in merito a quanto specificato all'articolo 8, comma 2, lettera g), nonché per concordare la richiesta al Ministero di rimodulare, con riferimento a specifiche casistiche, i tempi e la necessità di acquisire contributi da parte dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale nell'ambito degli impegni da esso assunti nei confronti del Ministero.

Articolo 10

Gruppo Istruttore della Commissione IPPC

1. Il Gruppo Istruttore è costituito da almeno tre commissari non facenti parte del Nucleo di Coordinamento, di cui uno è il Referente.
2. La comunicazione di nomina del Gruppo Istruttore è effettuata tramite PEC della Commissione IPPC.
3. Per le istruttorie di procedimenti di autorizzazione ambientale integrata (AIA) relativi a installazioni non collocate interamente in mare, fanno parte del Gruppo Istruttore anche gli Esperti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2.



4. Il Referente ha il compito di coordinare il Gruppo Istruttore e assicurare il rispetto dei termini previsti per il completamento dell'istruttoria.

5. Per le istruttorie di procedimenti finalizzati alla mera validazione delle relazioni di riferimento relative a installazioni già dotate di autorizzazione ambientale integrata (AIA), conformemente a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, secondo periodo del DPR 90/2007, non è richiesta la partecipazione al Gruppo Istruttore degli Esperti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 11

Supplenze

1. Le funzioni del Presidente della Commissione IPPC, in caso di impedimento, sono delegate al componente più anziano del Nucleo di Coordinamento.

2. Il Referente del Gruppo Istruttore, in caso di impedimento, può delegare le sue funzioni ad uno dei Commissari che compongono il Gruppo Istruttore.

Articolo 12

Convocazione delle riunioni

1. Le riunioni della Assemblea Plenaria e del Nucleo di Coordinamento sono convocate dal Presidente tramite la posta elettronica certificata (PEC) della Commissione.

2. Le riunioni del Gruppo Istruttore sono convocate dal Referente tramite PEC.

3. L'ordine del giorno e i necessari documenti di lavoro sono messi a disposizione dei soggetti convocati alla riunione contestualmente alla convocazione.

4. Le riunioni di Nucleo di Coordinamento e Gruppi Istruttori possono essere condotte anche con modalità telematiche.

Articolo 13

Maggioranza

1. Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

2. Ciascun componente può far annotare agli atti eventuali motivate posizioni difformi rispetto a quelle della maggioranza.

Articolo 14

Verbalizzazione degli incontri

La verbalizzazione degli incontri, incluso l'elenco dei presenti, è effettuata dal soggetto all'uopo designato da chi presiede la riunione.

Articolo 15

Attività del Gruppo Istruttore

1. I membri del Gruppo Istruttore acquisiscono tutte le informazioni e la documentazione relativa al procedimento in esame attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Direzione Generale, al fine di far pervenire al Nucleo di Coordinamento, per il successivo inoltro alla Direzione Generale entro i tempi previsti dall'articolo 2, comma 2, i prodotti ivi indicati.



2. La Direzione Generale, avvalendosi di ISPRA nell'ambito dell'Accordo in premessa, fornirà al Gruppo Istruttore una relazione istruttoria sull'istanza, che evidenzia in particolare gli elementi essenziali dell'istanza stessa ed eventuali integrazioni documentali che ad un primo esame appare opportuno richiedere.

3. Il Referente del Gruppo Istruttore

a) definisce le date delle riunioni tecniche e degli eventuali sopralluoghi, comunicandole ai componenti del Gruppo Istruttore, al Nucleo di Coordinamento e alla Direzione generale,

b) presiede le riunioni del Gruppo Istruttore,

c) comunica al Nucleo di Coordinamento l'insorgere di eventuali criticità,

d) segnala al Presidente la necessità tecnica di ridefinire i tempi previsti per lo svolgimento dell'attività istruttoria, illustrandone i motivi;

e) rappresenta la Commissione in Sede di Conferenza dei Servizi; in caso di impedimento, può delegare tale funzione ad uno dei componenti del Gruppo Istruttore o altro membro della Commissione.

4. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 7, comma 1 e comma 2, lettera m), il Gruppo Istruttore ha facoltà di audire nel corso delle riunioni tecniche il Gestore o il pubblico interessato, al fine di acquisire chiarimenti sulle istanze o sulle osservazioni presentate.

5. Gli elementi informativi non acquisiti agli atti del procedimento non possono essere posti alla base delle decisioni istruttorie o anche solo citati nel Parere istruttorio; pertanto il Gruppo Istruttore, ove nel corso delle audizioni di cui al comma 4, ovvero nel corso degli eventuali sopralluoghi, ovvero in altro modo, acquisisca nuovi elementi istruttori rilevanti, è tenuto a provvedere al loro tempestivo invio alla Direzione Generale, al fine di consentire che tali elementi siano acquisiti agli atti del procedimento e messi, se del caso, a disposizione del pubblico.

6. Qualora il Gruppo Istruttore riscontri la non congruità della tariffa istruttoria versata, il Referente lo segnala al Presidente, entro la data di convocazione della seduta conclusiva della Conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, indicando anche come regolarizzare il contributo dovuto; il Presidente dispone il tempestivo inoltro della segnalazione alla Direzione Generale.

7. Il Gruppo Istruttore redige, ove necessario, una proposta di richiesta di integrazioni e chiarimenti sull'istanza e ne informa il Presidente, che provvede alla relativa trasmissione alla Direzione Generale.

8. Le proposte di parere del Gruppo Istruttore sono sottoposte a tutti i componenti, ivi inclusi gli Esperti territoriali, anche con modalità asincrone o telematiche; in caso di adozione di modalità asincrone, le proposte si intendono assentite ove non oggetto di riserve entro tre giorni dalla comunicazione effettuata dal Referente, ovvero entro il diverso termine, non inferiore, indicato nella comunicazione.

Articolo 16 **Predisposizione del Parere**

1. Il Gruppo Istruttore svolge l'attività istruttoria e formula la proposta di parere, contenente le motivazioni del parere medesimo e gli approfondimenti tecnici effettuati, valutando l'istanza del gestore:

a) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pertinenti,



- b) attenendosi alle pertinenti direttive generali emanate dal Ministro;
 - c) tenendo conto delle eventuali indicazioni formulate dalla Direzione Generale all'avvio o nel corso del procedimento;
 - d) tenendo conto delle osservazioni del pubblico pervenute pertinenti al procedimento;
 - e) applicando i criteri e metodi di lavoro definiti dal Nucleo di Coordinamento ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera g;
 - f) considerando l'opportunità di garantire, per quanto possibile, la coerenza con le prassi operative consolidate e i pareri già resi;
 - g) considerando gli esiti di eventuali audizioni, sopralluoghi o approfondimenti condotti, fermo restando quanto indicato all'articolo 15, comma 5.
2. Acquisito il visto del Nucleo di Coordinamento la proposta di Parere istruttorio conclusivo si intende approvata.
 3. Nel caso in cui il Nucleo di Coordinamento richieda modifiche o integrazioni il Gruppo Istruttore riformula la proposta di parere.

Articolo 17

Predisposizione e approvazione della proposta di parere VIA-AIA

1. La Commissione IPPC su richiesta della Commissione VIA - VAS, o su segnalazione della Direzione Generale, svolge l'attività istruttoria, predispone ed approva la proposta di parere sull'istanza di VIA-AIA per gli aspetti di competenza, in tempo utile al rispetto dei termini previsti dalla normativa.
2. Il Presidente della Commissione IPPC, firma digitalmente e trasmette, dandone notizia alla Commissione VIA VAS, la proposta di parere di AIA alla Direzione Generale, che provvede a concludere l'istruttoria relativa all'autorizzazione integrata ambientale, se del caso coinvolgendo i soggetti di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5, del D.lgs. 152/2006 in una apposita Conferenza di Servizi.
3. La Commissione VIA - VAS, acquisiti gli esiti di cui al precedente comma 2, conclude l'attività istruttoria di propria competenza e predispone apposita proposta di parere, comprensiva delle risultanze dell'attività istruttoria della Commissione IPPC, assicurando la coerenza del quadro prescrittivo complessivo, la chiara indicazione del regime sanzionatorio e dei controlli applicabili a ciascuna prescrizione, nonché esplicitando le eventuali prescrizioni relative all'esercizio dell'impianto non derogabili in sede di riesame dell'AIA.
4. Il Parere istruttorio VIA-AIA, firmato dal solo Presidente della Commissione VIA-VAS, e il verbale della seduta di approvazione, sono trasmessi dal Segretario della Commissione VIA-VAS alla Direzione Generale.

Articolo 18

Adeguamento del parere istruttorio alle determinazioni della Conferenza di Servizi

1. La Commissione IPPC su richiesta dalla Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, rielabora il Parere istruttorio conclusivo alla luce delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi stessa.



2. Ove non diversamente espressamente indicato dalla Conferenza, l'attività di cui al comma 1 va intesa come mera attuazione delle decisioni già assunte, e non è pertanto oggetto di valutazione tecnica, ma solo di verifica di conformità.
3. Alla luce di quanto indicato al comma 2, la rielaborazione del parere può essere generalmente condotta dal solo Referente del Gruppo istruttore, o da altro Commissario a tal fine indicato dal Presidente, prima dell'invio per verifica di conformità al Nucleo di Coordinamento.
4. Resta in ogni caso la facoltà, per il Referente del Gruppo istruttore, di condividere con le modalità di cui all'articolo 15, comma 8, il parere rielaborato, nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 19 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per i procedimenti istruttori in corso, il termine di cui all'articolo 2, comma 3 è fissato a 75 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 8, 9 e 10, non trovano applicazione per i procedimenti avviati prima del 26 maggio 2017 (data di entrata in vigore del decreto 58/2017).
2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione, organizzazione e funzionamento della Commissione IPPC, che cessa di avere efficacia.

Il presente decreto, previa registrazione presso gli organi di controllo, acquista efficacia alla data di pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Gian Luca Galletti

G. L. Galletti

